

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E IL BENE COMUNE

SERGIO BARBARO

PREMESSA

In questo breve lavoro si vuole esaminare un istituto, il principio di precauzione, che nella sua versione elastica o attiva può essere un strumento efficace per favorire la relazione e la fiducia tra diversi soggetti sociali e promuovere il bene comune. Il principio di precauzione così concepito comporta la necessità di un continuo dialogo tra società civile, istituzioni e imprese nella ricerca di opzioni praticabili che consentano di contemperare in maniera più efficace e condivisa i benefici e i rischi derivanti dallo sviluppo scientifico e tecnologico.

IL CONCETTO DI BENE COMUNE

Il concetto di bene comune è abbastanza fluido, elastico, spesso sfuggente. Questa riflessione non può che partire, tuttavia, da una definizione precisa. Pertanto ritengo di dover porre come punto di partenza tra le diverse concezioni di bene comune elaborate la definizione, oggetto di coerente e adeguato approfondimento, che la dottrina sociale della Chiesa Cattolica offre di tale concetto. Essa definisce il bene comune come quel complesso di condizioni sociali che consentono ad ogni persona, ad ogni membro di una comunità di raggiungere autonomamente obiettivi ragionevoli, o di realizzare ragionevolmente il valore o i valori, in vista dei quali

essi hanno motivo di collaborare l'un l'altro in una comunità per realizzarsi in pienezza¹. La definizione di bene comune così delineata non implica che i membri della comunità debbano avere gli stessi valori o obiettivi o lo stesso insieme di valori e obiettivi, potendo sussistere anche valori diversi di cui i differenti soggetti della comunità sono portatori.

La *Centesimus Annus* ha sottolineato che il bene comune attiene alla persona integrale, intesa nell'unità delle dimensioni corporea e spirituale². Tale concezione del bene comune trova concreta specificazione e attuazione nella tutela dei diritti e nel compimento dei doveri della persona³. In tal senso il bene comune «non è la semplice somma degli interessi particolari, ma implica la loro valutazione e composizione fatta in base ad una equilibrata gerarchia di valori e, in ultima analisi ad un'esatta comprensione della dignità e dei diritti della persona»⁴.

La società ha, quindi, come scopo specifico assicurare e preservare le condizioni sociali che consentano il perseguimento del bene umano integrale. Punto di riferimento della società deve essere quindi la persona umana nei suoi diritti e nei suoi doveri e nella sua interezza, espressione di spirito e corpo»⁵.

Secondo Mario Toso il bene comune può essere inteso in primo luogo dal punto di vista effettuale come il corretto funziona-

¹*Mater et Magistra*, 69, *Pacem in Terris*, 23; *Gaudium et Spes*, 26; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1906. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica elementi fondamentali del bene comune sarebbero sostanzialmente tre: il rispetto della persona e dei suoi diritti fondamentali (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1907); il benessere sociale e lo sviluppo in modo da rendere «accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a formare una famiglia, ecc.» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1908, *Gaudium et Spes*, 26), e la pace, intesa come stabilità e sicurezza di un ordine giusto (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1909). Per un approfondimento si veda: F. Biancofiore, F. Salvucci, *Alle radici della Giustizia*, Città Nuova, Roma, 2002, p. 47.

²M. Toso, *Umanesimo Sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni*, (Biblioteca di Scienze Religiose, 168) Las, Roma 2002².

³*Centesimus Annus*, 47.

⁴*Ibid.*

⁵M. Toso, *Umanesimo Sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., p. 98.

mento della società. In secondo luogo il bene comune può essere considerato da un punto di vista dinamico come «quell'attività continua, organizzatrice, in quell'adozione ed attuazione di disposizioni, di azioni, di mezzi, che di fatto rendono possibile e facile la vita e l'ordine sociale e, conseguentemente, l'ottenimento dei beni umani, specie della libertà, della giustizia e della pace; e ciò mediante l'attività e l'iniziativa responsabile degli stessi membri, sotto la direzione architettonica dell'autorità»⁶. Maritain attribuisce, infine, al bene comune una connotazione etica come buona vita umana della moltitudine, comunione nel vivere bene, rettitudine della vita in comune⁷. Quindi il bene comune non è solo un mezzo per raggiungere le virtù comuni, la felicità, ma un fine buono in sé. Il bene comune non è tuttavia il fine ultimo, ma un fine intermedio della società. Finnis ritiene che il raggiungimento del bene comune sia strumentale al perseguimento della vita virtuosa⁸. Anche secondo Toso il bene comune è fine intermedio, subordinato al compimento pieno della persona e delle sue aspirazioni sovratemporali. Quando la società e il bene comune tentano di liberarsi di questa subordinazione e si ergono a beni supremi perdono la loro natura⁹. Il bene comune, secondo Toso, preserva la sua natura solo se è «all'ordine dei beni eterni e ai valori sopra temporali dai quali dipende la vita umana»¹⁰.

Il bene comune deve avere un contenuto ed una valenza etici¹¹. In definitiva il bene comune e la società sono subordinati a tutto ciò che attiene all'integrità umana nella sua interezza, alla sua dignità e a tutto ciò che ne è espressione e salvaguardia¹².

⁶*Ibid.* Si veda anche A. Lo Presti, Voce "Bene Comune", in *Dizionario di Economia Civile*, a cura di L. Bruni e S. Zamagni, Città Nuova, Roma 2009, p. 84.

⁷J. Maritain, *La personne e le bien commun*, Desclée de Brouwer, Bruges 1946, trad. it. *La persona e il bene comune*, Morcelliana, Brescia 1963, p. 31.

⁸J. Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford University Press, Oxford 1992, trad. it. *Legge naturale e diritti naturali*, Giappichelli, Torino 1996.

⁹M. Toso, *Umanesimo Sociale Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni*, cit., p. 100.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
E LA PROMOZIONE DEL BENE COMUNE

Il costante evolversi della scienza e della tecnologia impone una riflessione profonda sul rapporto tra interessi diversi quali l'innovazione e i benefici che derivano dalle nuove scoperte da una parte, e il benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente dall'altra. Innovazioni tecnologiche, quali l'ingegneria genetica, le biotecnologie e le nanotecnologie promettono grandi benefici per l'umanità, ma comportano anche rischi e pericoli per il benessere della collettività. La logica del mercato e del profitto spinge verso un immediato sfruttamento commerciale delle nuove scoperte, spesso non controbilanciato da un accertamento adeguato delle possibili implicazioni etiche e sociali e da un sufficiente accertamento dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente¹³.

¹³Sul punto così si esprime Stefano Rodotà: «L'emergente sistema giuridico dell'innovazione scientifica e tecnologica fa anche spazio alla disciplina del dubbio e dell'incertezza, collegata alla necessità di eliminare, o almeno ridurre in modo significativo, i rischi individuali e collettivi dell'innovazione. In ciò si coglie un mutamento della valutazione del paradigma scientifico, non più considerato produttore di certezze, ma continuamente accompagnato anche dall'opposta considerazione dell'incertezza degli effetti delle scoperte. Questa è pure la conseguenza di un mutamento dello statuto sociale della ricerca scientifica, sempre più dominata dalla logica di mercato e dalle esigenze di profitto, che inducono a cercare immediate utilizzazioni pratiche delle scoperte anche prima di aver accertato tutte le eventuali conseguenze dannose. Nascono qui i principi di precauzione e prevenzione, ed il ricorso a moratorie nell'utilizzazione delle innovazioni, imposte da norme o liberamente previste dagli stessi settori interessati», S. Rodotà, *Diritto, Scienza, Tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, a cura di G. Comandé - G. Ponzanelli, Giappichelli, Torino 2004, pp. 407ss. Le stesse considerazioni sono state espresse anche da L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, in «Rivista Giuridica dell'Ambiente», Giuffrè, Milano 2007, p. 12.

LE ORIGINI DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

L'idea di precauzione trova origine nell'elaborazione filosofica di Hans Jonas, che ha teorizzato l'urgenza, in una realtà in cui il potere tecnologico è capace di portare l'uomo all'autodistruzione, di sviluppare un'etica della responsabilità¹⁴. Una nuova etica per la civiltà tecnologica, secondo questo Autore, deve avere come fondamento un comportamento responsabile di fronte all'incertezza, in base al principio per cui davanti a un potenziale effetto negativo per l'umanità derivante dall'innovazione tecnologica bisogna «prestare più ascolto alla profezia di sventura che non a quella di salvezza»¹⁵. Jonas si sofferma in particolare sulla necessità che di fronte all'emergere dell'inquinamento ambientale e alla riduzione delle risorse naturali ci si assuma piena responsabilità per le generazioni future, intervenendo per prevenire e ridurre tali fenomeni.

Le considerazioni di questo Autore, seppure ritenute catastrofistiche e criticate da diversi studiosi¹⁶, hanno avuto il grande merito di avviare un dibattito sulla validità dell'approccio precauzionale in relazione ai rischi dell'innovazione tecnologica.

Il principio in esame è stato difatti assunto a seguito di tale dibattito come strumento guida nel determinare le scelte in situazioni di incertezza scientifica e in presenza di indicazioni concrete di possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute¹⁷.

¹⁴H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 1990.

¹⁵*Ibid.*, p. 39.

¹⁶Si veda su tutti: C.R. Sunstein, *The paralyzing principle, Regulation*, (2002-2003), pp. 32 ss., The Cato Institute, disponibile in rete all'indirizzo www.cato.org/pubs/regulation/regv25n4/v25n4-9.pdf. L'Autore pur non citando espressamente Jonas critica apertamente le conclusioni cui ha portato l'elaborazione del pensiero del filosofo tedesco. Si veda anche R. Pardolesi, *Il principio di precauzione a confronto con lo strumentario dell'analisi economica del diritto*, in *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, Giuffrè, Milano 2006, p. 17.

¹⁷Per un approfondimento sul principio di precauzione si veda senza pretese di esaustività: J. Tickner, *Precaution in Practice: A Framework for Implementing the Precautionary Principle*, ScD Dissertation, Department of Work Environment, University of Massachusetts Lowell, USA 2000; J. Tickner, *Precaution*,

Il principio viene enunciato per la prima volta nella Dichiarazione di Brema del 1984 in seno alla Conferenza Internazionale dei Ministri sulla Protezione del Mare del Nord, nel quale si afferma espressamente che gli Stati interessati non devono «aspettare la prova certa degli eventi dannosi prima di agire»¹⁸. Il principio dell'azione precauzionale viene affermato in presenza di emissioni inquinanti che possono probabilmente causare pregiudizio alle risorse acquatiche pur non essendovi un nesso di causalità certo tra tali emissioni e il potenziale danno.

La consacrazione di tale principio è avvenuta, tuttavia, con la Conferenza ONU del 1992 di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo. La *Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sviluppo*¹⁹, difatti,

Environmental Science, and Preventive Public Policy, Island Press, Washington DC 2003; J. Tickner - D. Kriebel - S. Wright, *A Compass for Health: Rethinking Precaution and Its Role*, Science and Public Health. Epidemiology, (2003), 32, 489, disponibile in rete su <http://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/32/4/489.pdf>; L. Butti; *Il principio di precauzione e la legislazione ambientale*, in «Ambiente e Sviluppo», IPSOA, Milano 2003, p. 30; J. Tickner - K. Geiser, *The Precautionary Principle – Stimulus for Solutions and Alternatives-based Environmental Policy*, in «Environmental Impact Assessment Reviews», Elsevier, 2004, vol. 24, Issues 7-8, p. 801; Presidenza del consiglio dei Ministri Comitato Nazionale per la Bioetica, *Il principio di precauzione, profili bioetici, filosofici, giuridici*, 18 giugno 2004, disponibile in rete su http://www.governo.it/bioetica/pdf/principio_precauzione.pdf; U. Izzo, *La precauzione nella responsabilità civile*, Cedam, Padova 2004; L. Marini, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare*, Cedam, Padova 2004; G. Comandé (a cura di), *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, Giuffrè, Milano 2006; L. Butti, *The Precautionary Principle in Environmental Law, Neither arbitrary nor capricious if interpreted with equilibrium*, in «Quaderni della Rivista giuridica dell'Ambiente», Giuffrè, Milano 2007; P.A. Leme Machado, *Il principio di precauzione e la valutazione dei rischi*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», Giuffrè, Milano 2007, p. 881; W. Harris; *Derogating the Precautionary Principle*, in «Villanova Environmental Law Journal» 19, Villanova Law School, 1 (2008).

¹⁸ Il preambolo alla Dichiarazione della prima Conferenza internazionale sulla protezione del mare del Nord (Brema, 1-11-1984), adottato da Norvegia, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania, Francia. Per un approfondimento su tale dichiarazione si veda: A. Trouwborst, *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Laws*, The Hague, Kluwer Law International, 2002, p. 25

¹⁹ Il testo della dichiarazione in italiano è disponibile in rete su <http://www.internetsv.info/DRio.html>.

così afferma: «In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation» (Principle 15)²⁰. Il principio di precauzione ha fatto poi la propria apparizione in diversi altri accordi internazionali come il *Protocollo di Cartagena* del 2000 sulla Biosicurezza²¹, la *Convenzione di Stoccolma* del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POPs)²², la *Convenzione di Londra* del 2001 sulle vernici antivegetative per le imbarcazioni²³.

Il principio è entrato ufficialmente anche nell'ordinamento comunitario attraverso l'art. 174 del *Trattato di Maastricht* del 1993. L'art. 174 ne limita, tuttavia, l'applicazione e l'efficacia alla materia ambientale e lo contempla di conseguenza tra i principi guida in tale settore.

Successivamente la Commissione Europea nella *Comunicazione sul principio di precauzione* del 2 febbraio 2000²⁴ ha ampliato la portata di tale principio affermando chiaramente come la precauzione estenda, almeno nel panorama comunitario, la propria sfera di appli-

²⁰La traduzione del testo in italiano è la seguente: «al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'abolizione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale» (Principio 15).

²¹Il testo del Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza è disponibile in rete su http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/biodiversita_giornata/protocollo_cartagena_it.pdf.

²²Per POPs si intende gli inquinanti organici persistenti, in inglese "persistent organic pollutants (POPs)". Il testo della Convenzione di Stoccolma del 2001 è disponibile in rete su <http://www.admin.ch/ch/i/as/2004/4353.pdf>.

²³Il testo della Convenzione in inglese è disponibile in rete su <http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Control-of-Harmful-Anti-fouling-Systems-on-Ships-%28AFS%29.aspx>.

²⁴*Comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione* del 2.2.2000 (COM 2000) disponibile in rete su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2000/com2000_0001it01.pdf.

cazione ad un ambito più ampio rispetto al diritto ambientale e costituisca uno dei principi cardine in materia di regolamentazione delle situazioni di incertezza scientifica. In particolare il principio deve essere posto alla base della regolamentazione di quelle situazioni in cui pur non sussistendo prove scientifiche certe, in base ad una prima valutazione oggettiva, si teme che una determinata attività possa avere effetti potenzialmente dannosi per la salute e per l'ambiente²⁵.

Il principio di precauzione è stato quindi posto alla base di diverse normative comunitarie, come ad esempio in materia di OGM²⁶, di sostanze chimiche²⁷ e di inquinanti organici persistenti²⁸.

Si possono distinguere una forma passiva e attiva di precauzione. La prima impone di non agire finché non venga incontrovertibilmente accertata l'assenza di rischi «if action causes harm, no action is preferable» Questa prima opzione applicata alle nuove tecnologie porterebbe al completo bando della produzione e commercializzazione di qualsiasi applicazione delle stesse anche se solo potenzialmente dannosa.

La seconda forma di precauzione, definita appunto come “active”, suggerisce invece di individuare tutte le alternative meno rischiose e non implica quindi il divieto sistematico di ogni attività ritenuta potenzialmente pericolosa, qualora sussistano opzioni

²⁵Sul punto: G. Guerra, *Regole e responsabilità in nano medicina. Profili giuridici delle tecnologie biomediche avanzate*, Biblioteca Giuridica raccolta da G. Alpa e P. Zatti, Cedam, Padova 2008, pp. 69-70.

²⁶Si veda la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, disponibile in rete su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0220:IT:NOT> e il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e ingredienti alimentari, disponibile in rete su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:IT:NOT>.

²⁷Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (la cosiddetta normativa Reach), disponibile in rete su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:IT:PDF>.

²⁸Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti che modifica la direttiva 79/117/CE, disponibile in rete su <http://www.ambientediritto.it/Legislazione/INQUINAMENTO/2004/rett%20reg%20850%202004%20ce.pdf>.

praticabili che consentono una più efficace contemperazione dei benefici e dei rischi²⁹.

Di fronte alle nuove tecnologie, secondo la dottrina europea, l'approccio precauzionale³⁰, qualora applicato in modo equilibrato³¹, è in grado di consentire il corretto bilanciamento tra la ricerca e la tutela di interessi pubblici superiori³². Secondo questo orientamento un'applicazione equilibrata del principio di precauzione presuppone che lo stesso venga applicato: 1) solo in presenza di un rischio individuato e riconosciuto anche se non ancora in termini definitivi; 2) e attraverso misure proporzionate rispetto al pericolo da evitare e ridurre. Solo in questo modo il principio di precauzione è in grado di evitare vincoli che possono bloccare la ricerca, fornire un quadro giuridico adeguato per il contenimento dei possibili rischi e garantire il consenso dell'opinione pubblica³³.

L'Unione Europea ha fatto propria una versione attiva del principio di precauzione. La comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000³⁴ chiarisce che componenti essenziali dell'applicazione del principio sono

²⁹C. Phoneix - M. Trader, *Applying the Precautionary Principle to Nanotechnology*, Center for Responsible Nanotechnology (2003-2004), disponibile in rete su <http://www.crnano.org/precautionary.htm>.

³⁰La dottrina europea tende ad utilizzare principio di precauzione e approccio precauzionale come sinonimi, mentre parte della dottrina statunitense e canadese distingue i due concetti. Il "precautionary approach" avrebbe una connotazione più flessibile in quanto si fa riferimento alle concrete possibilità di applicazione del principio, si veda: L. Butti - L. De Biase, *Nanotecnologie, ambiente e percezione del rischio*, in «Quaderni della Rivista giuridica dell'ambiente», Giuffrè, Milano 2005, p. 21.

³¹*Ibid.*, p. 5. Si veda anche L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, cit., p. 11 che afferma la necessità di una applicazione ragionevole e condivisa del principio "e cioè non solo quando sia identificata la possibilità che uno specifico rischio si concretizzi, ma anche a condizione che dall'analisi condotta residui un certo grado di incertezza circa i tempi e l'entità del danno paventato".

³²G. Guerra, *Regole e responsabilità in nanomedicina. Profili giuridici delle tecnologie biomediche avanzate*, cit., p. 71.

³³L. Butti - L. De Biase, *Nanotecnologie, ambiente e percezione del rischio*, cit.

³⁴*Comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione*, cit., p. 3.

l'esistenza di un rischio individuato in base ad una preliminare valutazione scientifica, la proporzionalità, la non discriminatorietà, la coerenza delle misure adottate rispetto a misure analoghe già intraprese, la valutazione dell'esame dei potenziali vantaggi e oneri, la possibilità di revisione alla luce dei nuovi dati scientifici e l'attribuzione della responsabilità per la produzione di prove scientifiche, che implica l'inversione dell'onere della prova sul produttore di prodotti potenzialmente pericolosi³⁵. Gli elementi alla base dell'applicazione del principio di precauzione dall'UE non sono diversi da quelli formulati da alcuni analisti statunitensi.

Una parte della dottrina statunitense pone alla base dell'applicazione del principio di precauzione alle nuove tecnologie quattro elementi. L'onere di provare la sicurezza del nuovo prodotto tecnologico deve gravare sul proponente; prima che la nuova tecnologia, potenzialmente pericolosa per la salute, la sicurezza e l'ambiente venga utilizzata, ogni alternativa deve essere esaminata, tra cui anche la possibilità di sospendere la ricerca; i governi, le imprese e i ricercatori hanno il dovere di agire anticipatoriamente per prevenire possibili danni. In particolare questi Autori sottolineano come il processo di applicazione del principio di precauzione deve essere aperto, informato e democratico³⁶.

Altri Autori³⁷, ritengono che il principio di precauzione inteso nella sua forma attiva come *precaution principle in action* si caratterizzi per alcune componenti fondamentali che così possono essere individuate:

- 1) *Taking precautionary action before scientific certainty of cause and effect;*
- 2) *Setting goals;*
- 3) *Seeking out and evaluating alternatives;*

³⁵ Commissione delle Comunità Europee, *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione*, id.

³⁶ P.C. Lin-Easton, *It's Time for Environmentalists to Think Small-Real Small: A Call for the Involvement of Environmental Lawyers in Developing Precautionary Policies for Molecular Nanotechnology*, cit., pp. 120ss.

³⁷ C. Phoneix - M. Trader, *Applying the Precautionary Principle to Nanotechnology*, cit.; Tickner - C. Raffensperger - N. Myers, *The Precautionary Principle in Action, An Handbook*, cit., pp. 4ss.

- 4) *Shifting burdens of proof*;
- 5) *Financial responsibility*;
- 6) *The duty to monitor, understand, investigate, inform, and methods act*;
- 7) *Developing more democratic and thorough decision-making criteria and methods*³⁸.

Il principio di precauzione nella sua versione attiva impone, quindi, prima di tutto, di agire anche in situazioni di incertezza, implica la necessità di stabilire programmi e obiettivi concreti per il futuro ed esige la valutazione e l'individuazione di tutte le possibili alternative per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'onere di provare che l'attività che si intende intraprendere non sia causa di pregiudizio per la salute e l'ambiente grava su chi propone tale attività. La previsione di specifiche forme di *liability*³⁹ e l'introduzione di garanzie assicurative non può che incoraggiare le imprese a prevenire tali tipologie di danni.

Un approccio attivo al principio di precauzione richiede, infine, un continuo monitoraggio dell'attività svolta da parte dei proponenti che hanno l'obbligo di informare pubblico e autorità nel caso in cui un evento negativo si verifichi e di agire per eliminarne le conseguenze.

Infine fondamentale in tale approccio è il ruolo che riveste la partecipazione democratica dell'intera società civile nel "*decision making*". Nuove tipologie di coinvolgimento del pubblico devono essere individuate per consentirne una più concreta partecipazione alle scelte politiche⁴⁰.

Non diversamente anche il governo del Québec con il "Position Statement" *Ethics and Nanotechnology a basis for Action*, cita

³⁸ 1) Agire in via precauzionale prima che sia accertati scientificamente la causa e l'effetto; 2) Pianificare gli obiettivi; 3) Cercare e valutare le alternative; 4) Inversione dell'onere della prova; 5) Responsabilità finanziaria; 6) Il dovere di monitorare, investigare, informare e agire; 7) Sviluppare più democratici ed efficaci criteri e strumenti di determinazione delle scelte.

³⁹ Con il termine "*liability*" si intende appunto la responsabilità giuridica di un soggetto nello svolgimento di una determinata attività.

⁴⁰ C. Phoneix - M. Trader, *Applying the Precautionary Principle to Nanotechnology*, cit.; J. Tickner - C. Raffenspenger - N. Myers, *The Precautionary Principle in Action, An Handbook*, cit., pp. 4ss.; L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, cit., pp. 11ss.

tra i principi generali in materia di regolamentazione delle nuove tecnologie il principio di precauzione, nella sua versione dinamica⁴¹. Difatti la *Commission de l'Etique de la Science e de la Technologie*, che ha elaborato il rapporto, precisa che la convinzione per cui il principio di precauzione richieda la dimostrazione dell'assenza di rischi e determini la totale paralisi delle attività scientifiche e tecnologiche a cui è applicabile costituisce un pregiudizio⁴². Il principio di precauzione infatti impone l'azione non l'astensione e richiede soprattutto un delicato e approfondito dibattito e dialogo con la società civile sul rapporto e sui possibili equilibri tra interessi privati e collettivi e sui requisiti che devono essere posti a tutela della salute e dell'ambiente⁴³.

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO GIURIDICO CHE FAVORISCE LA RELAZIONE E LA FIDUCIA?

Come evidenziato fin qui diversi Autori, pur appartenendo a culture giuridiche diverse, individuano tra gli elementi imprescindibili della versione attiva e dinamica del principio di precauzione: in primo luogo la responsabilità delle industrie nella ricerca, sviluppo e commercializzazione delle nuove tecnologie; in secondo luogo la responsabilità dei governanti nel monitorare le attività tecnologiche e innovative; in terzo luogo il pieno coinvolgimento della società civile nelle scelte tecnologiche e ambientali.

Il principio di precauzione si esprime, quindi, in un rapporto a carattere trilaterale che coinvolge da una parte le industrie e i laboratori che investono in nuove tecnologie, d'altra parte i governi che intendono trarre benefici da tali nuovi prodotti e infine la società civile composta da cittadini, lavoratori delle industrie

⁴¹Commission de l'Ethique de La Science et de la Technologie, *Ethics and Nanotechnology: A Basis for Action*, 2007, cit., pp. 36ss.

⁴²*Ibid.*, p. 37.

⁴³*Ibid.*

coinvolte nel settore, associazioni e gruppi intermedi che potranno usufruire dei potenziali benefici dell'innovazione ma che ne subiscono anche i rischi e le incertezze. Il principio di precauzione, correttamente applicato, consente il corretto bilanciamento di tali interessi. Il principio, nella sua versione dinamica, impone che gli scienziati e le imprese, nella corsa verso lo sfruttamento di nuove scoperte, tengano conto di esigenze diverse dalla semplice massimizzazione del profitto, investendo nella ricerca sulla sicurezza e sull'ecocompatibilità. In particolare le imprese dovrebbero assicurare l'innocuità dei prodotti immessi sul mercato e informare correttamente i consumatori sulle caratteristiche degli stessi. I governi hanno il compito di monitorare l'attività tecnologica e intervenire in presenza di lacune nell'operato dei soggetti coinvolti nel settore. Fondamentale è il ruolo del coinvolgimento pubblico che i governi devono favorire, sia individuando strumenti che consentano alla società civile di accedere ad informazioni e dati che le imprese possiedono sui prodotti; sia permettendo alla collettività di partecipare ai processi decisionali che coinvolgono le nuove tecnologie. In tal senso si avverte sempre di più l'esigenza di una democratizzazione dell'*expertise* scientifico⁴⁴, intesa come necessità che le scelte tecnologiche e scientifiche vengano effettuate coinvolgendo la collettività e assicurando la trasparenza e il rispetto di valori e principi etici e antropologici.

Infine il principio di precauzione implica la necessità che i cittadini si impegnino attivamente e consapevolmente nell'influenzare le scelte politiche lasciandosi coinvolgere nella gestione delle tecnologie che spesso sono «alla base di trasformazioni sociali che possono incidere sui diritti fondamentali dell'uomo»⁴⁵.

Il principio di precauzione favorisce, quindi, l'interazione e la collaborazione tra le diverse componenti della società, imponendo che le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente prevalgano sulle considerazioni meramente economiche e di profit-

⁴⁴L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, cit., p. 10.

⁴⁵*Ibid.*, p. 11.

to, ed esigendo che vengano individuati nuovi strumenti che permettano alla collettività di partecipare alle decisioni politiche⁴⁶.

Il principio di precauzione costituisce, quindi, uno strumento che, applicato con equilibrio, pone in relazione le diverse componenti della società e postula la responsabilità e il coinvolgimento reciproco delle stesse nella costruzione del bene comune. Inoltre l'applicazione equilibrata di tale principio consente di «consolidare la fiducia tra responsabili politici, amministratori, scienziati e cittadini allo scopo di evitare pericolose fratture tra i “decisori” e coloro che sono coinvolti dalle decisioni altrui, nella consapevolezza che la componente “fiducia” costituisce una risorsa fondamentale delle società sempre più complesse»⁴⁷.

Il principio, però, non è certamente esente da limiti, quali, in primo luogo, una certa indeterminazione nei contenuti applicativi concreti. Spetta proprio all'interazione tra le differenti parti sociali individuare tali contenuti⁴⁸. È difatti, secondo la dottrina,

⁴⁶Sul punto si veda U. Izzo, *La precauzione nella responsabilità civile*, cit. p. 43, che così afferma: «In quest'ottica il principio di precauzione può essere interpretato come il cardine di una nuova epistemologia dell'azione regolativa, che proietta in capo all'autorità regolamentare (la sfera pubblica di cui parlava il pensiero di Jonas) l'obbligo di monitorare in modo sistematico e proattivo, ed alla luce della migliore scienza disponibile i rischi gravanti sui due interessi primari che il principio mira a tutelare: la salute e l'ambiente, imponendo peraltro una inedita democratizzazione delle procedure decisionali. Questo processo impone alle autorità regolamentari di coinvolgere quanto più possibile nei propri processi decisionali i soggetti esposti al rischio della mancata azione precauzionale».

⁴⁷Sul punto si veda anche L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, cit., p.14.

⁴⁸Negli States, tuttavia, la dottrina prevalente continua ad essere fortemente scettica nei confronti di tale principio. Diversi autori che si sono affacciati al dibattito sulle nanotecnologie hanno escluso perentoriamente che il principio di precauzione costituisca uno strumento capace di garantire un corretto approccio alla regolamentazione delle nuove tecnologie. Diversi Autori ritengono che il principio di precauzione non possa essere posto alla base di una possibile regolamentazione delle nuove tecnologie in primo luogo in quanto privo di una definizione univoca e condivisa, in secondo luogo in quanto non è in grado di determinare chiaramente quali livelli di rischio siano accettabili e quelli per cui invece sia necessario intervenire e che tipo di azioni e misure adottare. Secondo Merchant e Sylvester, in definitiva il principio di precauzione finisce per diventare semplicemente una formula per non agire affatto. Per un approfondimento sulle critiche al principio

la «comunità di riferimento (pur nella composizione eterogenea e talora contrapposta di interessi rappresentati) e non i responsabili politici, o tanto meno l'*expertise* scientifico, a stabilire quale grado di sicurezza debba essere perseguito, anche a prezzo di rinunce in termini di sviluppo economico e sociale»⁴⁹. Espresso in altri termini il principio di precauzione, imponendo l'interazione tra le diverse componenti sociali fa sì che proprio dalla relazione reciproca e dallo scambio tra le stesse possa determinarsi concretamente quali azioni intraprendere per fronteggiare le diverse problematiche legate all'innovazione tecnologica e scientifica. Tali soluzioni saranno tuttavia tanto più efficaci quanto più i soggetti coinvolti e interessati saranno capaci di puntare al raggiungimento del bene comune piuttosto che dei propri interessi particolari o di gruppo.

CONCLUSIONI

Il diritto privato sembra attualmente orientato ad elaborare strumenti capaci di contemperare interessi contrapposti e diversi attraverso istituti giuridici flessibili che spesso si allontanano dai classici paradigmi giuridici. In alcuni settori come il diritto delle nuove tecnologie e il diritto ambientale, sono stati elaborati nuovi modelli di tutela giuridica che tengono a porre in relazione i diversi soggetti e conciliare le diverse istanze sociali attraverso la collaborazione, la fiducia reciproca e l'autoresponsabilità di tutte le parti coinvolte.

Il principio di precauzione si può intendere come uno strumento che, superata una certa indeterminatezza applicativa che

di precauzione si veda su tutti: G. Marchant, *From General Policy to Legal Rule, Aspirations and Limitations of the Precautionary Principle*, in «Environmental Health Perspectives», 111, 1799 (2003); G. Marchant - K. L. Mossmann, *Arbitrary and Capricious, The Precautionary principle in the European Union Courts*, AEI, (American Enterprise Institute), (2004); C. R. Sunstein, *Laws of Fear. Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge University Press, 2005-2008.

⁴⁹L. Marini, *OGM, precauzione e coesistenza: verso un approccio (bio) politicamente corretto?*, cit., p.12.

ne caratterizza i contenuti, può essere utilizzato come presupposto per intavolare un dialogo concreto tra le varie componenti sociali: Stato, mercato, comunità civile. Tale dialogo intrapreso in nome del raggiungimento di interessi collettivi, quali la tutela della salute e dell'ambiente, può tuttavia avere compimento e produrre risultati soltanto qualora sussista piena collaborazione e fiducia tra tutte le componenti della società⁵⁰. Presupposto, tuttavia, affinché la collaborazione e la fiducia reciproca si concretizzino, è che ognuna delle componenti suddette si responsabilizzi e sia capace di "perdere" i propri interessi particolari, nel senso di accettare di perseguirli solo in coerenza con quelli comuni. Diversamente il principio di precauzione, inteso come mezzo per il raggiungimento di un bene e uno scopo comuni, rischia di rimanere uno strumento vuoto e privo di significato.

SUMMARY

The progressive development of science and technology demands a profound assessment of the relationship between a range of interests from innovation and the benefits derived from new discoveries, on the one hand, and people's well-being, health and security and the need to care for the environment, on the other. This article attempts to examine an institution, the precautionary principle, that in either its elastic or its active version may be an instrument to encourage relationships and trust among various social bodies and to promote the common good. This principle, understood in such a way, demands a continuous dialogue between civil

⁵⁰Si vedano in tal senso su questa Rivista le considerazioni di Rossi: «per ovviare a una separazione oggi sempre più netta e pericolosa tra Stato e comunità sociale – sempre più urgente appare la necessità di una svolta decisa, caratterizzata proprio da una richiesta di collaborazione da parte di tutti i membri della comunità per la realizzazione del bene comune». F. Rossi, *La parola "fantasma": possibile ruolo della fiducia nel diritto*, in «Nuova Umanità», XVIII (2006/2) 164, p. 224.

society, institutions and enterprises in the search for practicable options that give grounds for studying an optimal, agreed strategy to distribute the benefits and risks of scientific and technological development.